



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Prop. n. 2896

Servizi Polizia Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 851 /
2026

OGGETTO: RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO: "APPROVAZIONE BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER SOLI TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI NCC DI CUI N. 2 AUTORIZZAZIONI NCC ORDINARIE E N. 1 AUTORIZZAZIONI PER IL TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI" APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 683/2026.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026/2028 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

VISTA la determinazione n. 683/2026 avente ad oggetto: “Approvazione bando di pubblico concorso per soli titoli per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni NCC, di cui n. 2 autorizzazioni NCC ordinarie e n. 1 autorizzazione per il trasporto di persone diversamente abili”;

RICHIAMATA la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, nonché la vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare disciplinante il servizio di noleggio con conducente;

CONSIDERATO che, successivamente alla pubblicazione del bando, si è proceduto ad un riesame complessivo di alcune delle disposizioni in esso contenute, al fine di garantirne la piena conformità alla normativa vigente nonché ai principi di parità di trattamento, ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità e massima partecipazione alla procedura;

RILEVATO, in particolare, che l'art. 2, punto C), del bando individua, quale requisito di partecipazione, un'età non superiore a 55 anni;

CONSIDERATO che tale limite anagrafico, a seguito del riesame effettuato, non risulta assistito da una specifica previsione normativa che imponga, per il rilascio dell'autorizzazione NCC, il limite massimo di 55 anni, né risulta sorretto da specifiche ragioni oggettive connesse alla natura dell'attività tali da giustificare una limitazione così determinata dell'accesso alla procedura;

RICHIAMATO il principio generale di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell'età nell'accesso all'occupazione e al lavoro, anche autonomo, sancito dalla direttiva 2000/78/CE e recepito nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

CONSIDERATO che eventuali differenze di trattamento fondate sull'età devono essere giustificate da finalità legittime e perseguite attraverso mezzi appropriati, necessari e proporzionati e che, conseguentemente, la previsione di un limite anagrafico deve trovare adeguata giustificazione nella natura dell'attività da esercitare e nelle concrete esigenze di interesse pubblico perseguite;

RICHIAMATI, altresì, i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in materia di limiti anagrafici all'accesso alle attività lavorative e professionali, secondo cui tali limitazioni devono risultare ragionevoli, non arbitrarie e proporzionate rispetto alle finalità perseguite;

RITENUTO, pertanto, in applicazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e massima partecipazione, di eliminare il limite massimo di 55 anni originariamente previsto dal bando, sostituendolo con il riferimento al limite di età eventualmente previsto dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività;

RILEVATO, inoltre, che si rende opportuno precisare il contenuto dell'art. 6, punto A), del bando, chiarendo che, ai fini della valutazione dell'esperienza professionale, deve essere considerata anche l'attività effettivamente svolta quale amministratore, socio ovvero titolare dell'impresa, purché documentalmente comprovabile e riconducibile all'attività professionale oggetto di valutazione;

RITENUTO altresì opportuno precisare che il requisito della disponibilità della sede operativa e della rimessa debba sussistere al momento del rilascio dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, evitando che la relativa disponibilità anticipata costituisca un onere ingiustificato per i partecipanti alla procedura non ancora risultati assegnatari;

CONSIDERATO, infine, necessario integrare le disposizioni relative all'autorizzazione destinata al trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche, prevedendo che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, sia prodotta idonea documentazione attestante la conformità del veicolo alle disposizioni vigenti in materia;

RITENUTO che le predette modifiche incidano sui requisiti e sulle condizioni di partecipazione alla procedura e che, pertanto, a tutela della par condicio, della trasparenza e della più ampia partecipazione degli operatori interessati, risulti necessario disporre contestualmente la proroga del termine per la presentazione delle domande, consentendo anche ai soggetti che, sulla base dell'originaria formulazione del bando, non avrebbero potuto partecipare, di presentare la propria candidatura entro il nuovo termine;

RITENUTO, conseguentemente, di prorogare il termine per la presentazione delle domande sino alle ore 12:00 del giorno 24 ottobre 2026 e di procedere alla contestuale rettifica e integrazione del bando;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. DI RETTIFICARE E INTEGRARE, per le motivazioni espresse in premessa, il bando di pubblico concorso per soli titoli per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), di cui n. 2 autorizzazioni NCC ordinarie e n. 1 autorizzazione destinata al trasporto di persone diversamente abili, approvato con determinazione n. 683/2026, secondo quanto di seguito specificato:

a) Art. 6, punto A) – Esperienza professionale (massimo 60 punti) – Servizio svolto

La disposizione è integrata precisando che, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, l'esperienza professionale maturata nell'attività oggetto del bando è valutabile anche qualora sia stata effettivamente svolta in qualità di amministratore e/o socio e/o titolare di impresa o di partita IVA, purché tale esperienza sia documentalmente comprovabile e riconducibile all'attività professionale oggetto di valutazione.

b) Art. 2, punto C) – Limite di età

La previsione «età non superiore a 55 anni» è soppressa.

Resta fermo il possesso dei requisiti anagrafici, di idoneità alla guida e di idoneità all'esercizio del servizio previsti dalla normativa vigente.

c) Art. 2, punto E) – Disponibilità della sede operativa e della rimessa

La previsione relativa alla disponibilità della sede operativa è riformulata precisando che il relativo requisito dovrà essere posseduto all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Il soggetto assegnatario dovrà pertanto garantire, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità della sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La sede operativa potrà coincidere con la rimessa, purché il luogo sia nella disponibilità dell'impresa a idoneo titolo e risulti adeguatamente individuato ai fini dell'esercizio dell'attività e dei relativi controlli, ferma restando la facoltà di istituire ulteriori sedi operative ove funzionali all'attività dell'impresa.

d) Art. 2 – Autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente destinato al trasporto di persone diversamente abili

L'articolo è integrato mediante l'inserimento del seguente punto:

«K) In caso di assegnazione dell'autorizzazione, ai fini del relativo rilascio, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante che il veicolo destinato al servizio possieda le caratteristiche, gli allestimenti, le omologazioni e gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente per il trasporto di persone diversamente abili.»

3. DI DARE ATTO che le modifiche sopra indicate incidono sui requisiti e sulle condizioni di partecipazione alla procedura e risultano finalizzate ad assicurare la conformità del bando alla normativa vigente, nonché il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza e massima partecipazione;
4. DI PROROGARE, conseguentemente, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura e di consentire la presentazione della domanda anche ai soggetti potenzialmente interessati dalle modifiche apportate, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, fissando il nuovo termine perentorio alle ore 12:00 del giorno 24 ottobre 2026;
5. DI DARE ATTO che restano ferme e integralmente confermate tutte le ulteriori disposizioni, condizioni, modalità e prescrizioni contenute nel bando approvato con determinazione n. 683/2026 che non risultino espressamente modificate, rettificate o integrate dal presente provvedimento;
6. DI DISPORRE che sia data adeguata pubblicità alla proroga dei termini e alle rettifiche e integrazioni apportate al bando, mediante pubblicazione del presente provvedimento e del bando rettificato con le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione del bando originario, al fine di garantirne la massima conoscibilità;
7. DI DARE ATTO che le domande eventualmente già presentate entro il termine originariamente previsto conservano piena validità, fatta salva la facoltà dei candidati interessati di integrarle o modificarle, ove necessario in conseguenza delle rettifiche introdotte con il presente provvedimento, entro il nuovo termine di scadenza;
8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, nonché nella competente sezione del sito istituzionale.

Lì, 23/09/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
FESTA ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)